


SISTEMA DI OFFERTA
DEL CREDITO COOPERATIVO



Idea.

12/2002

Contratto di assicurazione **Index linked**

Tariffa mista a premio unico

tre anni

 **BCCvita**
Compagnia di assicurazioni vita
del Credito Cooperativo

SOMMARIO

GLOSSARIO

NOTA INFORMATIVA	PAG 2
CONDIZIONI DI POLIZZA	PAG 10
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96	PAG 15
GRAFICI	PAG 17

GLOSSARIO

- **Società** La Compagnia di Assicurazioni sulla Vita “BCC Vita S.p.A”
- **Contraente** Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione con la Società
- **Assicurato** Persona fisica sulla vita della quale viene stipulato il contratto di assicurazione
- **Beneficiario** Persona fisica o giuridica che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti nelle Condizioni di Polizza
- **Polizza** Documento sottoscritto dalla Società che prova l’esistenza del contratto
- **Premio** Somma che il Contraente paga a fronte delle prestazioni previste nelle Condizioni di Polizza
- **Prestazioni** Impegni assunti dalla Società nei confronti del Contraente. L’importo che risulta dal prodotto fra il premio versato e il valore corrente del titolo strutturato acquistato dalla Società per far fronte agli impegni assunti, viene diviso per 100.
- **Recesso** Diritto del Contraente di annullare il contratto
- **Riscatto** Diritto del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto riscotendo un importo determinato dalle Condizioni di Polizza
- **Età contrattuale** Età dell’Assicurato determinata ad anni interi, trascurando la frazione d’anno inferiore a sei mesi e computando invece come anno intero la frazione superiore a sei mesi
- **ISVAP** Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
- **Polizza Index Linked** Contratto di assicurazione in cui le prestazioni dovute dalla Compagnia di Assicurazione sono direttamente collegate al valore di uno o più parametri di riferimento, costituiti da indici o da strumenti finanziari

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolamentata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Tale nota informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

I. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

DENOMINAZIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA ED INDIRIZZO

BCC VITA S.p.A. è una Società per Azioni con Sede Legale, Sede Operativa e Direzione Generale in Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento N° 2091 del 29 maggio 2002 – Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2002.

La Compagnia ha Sede Legale in Roma (00184), Via Massimo D'Azeglio, 33 e Sede Operativa e Direzione Generale in Milano (20123), Via Caradosso, 18.

BCC VITA S.p.A. verrà di seguito definita anche "Società".

2. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

Leggere attentamente tutta la nota informativa prima della sottoscrizione della polizza.

"**IDEA. 12/2002 tre anni**" è un contratto di assicurazione vita di tipo index-linked nella forma di mista a premio unico.

La Società provvede ai suoi impegni attraverso l'acquisto di una obbligazione strutturata che replica le prestazioni offerte dal presente contratto.

Si tratta di un prodotto assicurativo ad alta connotazione finanziaria le cui prestazioni dipendono da:

- oscillazioni di valore del parametro di riferimento cui è collegato il titolo strutturato descritto al punto 3 "Informazioni sul contratto".

I rischi connessi all'andamento del parametro di riferimento cui al punto 3 "Informazioni sul Contratto" e all'andamento del titolo

strutturato descritto al punto 3 "Informazioni sul Contratto", sono a carico del Contraente.

La Società non garantisce in proprio un rendimento finanziario minimo alla scadenza contrattuale; il riferimento al rendimento minimo di cui al punto 3 "Informazioni sul Contratto", è connesso al rimborso dell'obbligazione da parte dell'Emittente e alla solvibilità di tutti i Soggetti componenti la struttura obbligazionaria.

* * *

In relazione alla variabilità degli attivi finanziari di riferimento, la stipulazione del presente contratto, comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e quelli di un investimento obbligazionario.

Gli elementi di rischio sono i seguenti:

Profili di rischio per il contraente:

1) il rischio, tipico dei **titoli di capitale** (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'Emittente (rischio **specifico**) che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio **generico** o **sistematico**);

2) il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Emittente (o uno dei soggetti componenti la struttura obbligazionaria) del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale, non siano in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (rischio di controparte); il valore del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato risentono di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell' "Ente Emittente o dei Soggetti componenti la struttura obbligazionaria";

3) il rischio, tipico dei titoli di debito, connesso alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (rischio di **interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del titolo stesso e viceversa;

4) il rischio, denominato di **liquidità**, legato all'attitudine dello strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore; tale

rischio dipende innanzitutto dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato.

5) Si precisa che l'assicurazione qui descritta non comporta rischi di **cambio** per il Contraente.

- Con la sottoscrizione del presente contratto la Società si impegna a corrispondere a scadenza, fermo restando il rimborso dell'obbligazione da parte dell'Emittente e la solvibilità di tutti i Soggetti componenti la struttura obbligazionaria, una prestazione che prevede un rendimento minimo aumentato di una percentuale dipendente dall'andamento dei titoli azionari componenti il paniere di riferimento, calcolata come previsto nella sezione 3 "Informazioni sul contratto".

- Con la sottoscrizione del presente contratto la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto, in caso di premorienza dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, un importo calcolato come descritto nella sezione 3 "Informazioni sul contratto". Il relativo importo potrebbe anche risultare inferiore ai premi pagati, come viene indicato nella sezione 3.

- Con la sottoscrizione del presente contratto la Società si impegna a corrispondere, in caso di riscatto prima della scadenza, il relativo importo; questo potrebbe anche risultare inferiore ai premi pagati, come viene indicato nella sezione 3 "Informazioni sul contratto".

Nella sezione 3 "Informazioni sul contratto" sono descritte in dettaglio le caratteristiche della polizza.

3. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3.1. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Il presente contratto prevede il riconoscimento di prestazioni assicurative sia in caso di vita che in caso di morte dell'Assicurato.

Si richiama l'attenzione sul fatto che nel caso in cui l'Emittente o uno dei Soggetti componenti la struttura obbligazionaria non fossero in grado di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, BCCVita non coprirà il rischio di mancato rimborso del "titolo strutturato".

3.1.1 PRESTAZIONI IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato, alla scadenza contrattuale (27.12.2005) sarà liquidato un capitale il cui importo si determina sulla base del valore di rimborso del titolo strutturato di seguito descritto alla sua scadenza, che da diritto ad una rivalutazione minima del 12% del premio unico versato (garantito dalla componente obbligazionaria), più, eventualmente, una

ulteriore rivalutazione proveniente dalla componente derivata in relazione all'andamento del paniere di titoli durante la vita contrattuale.

Più in particolare, viene prevista, fermo restando il rimborso dell'obbligazione da parte dell'Emittente e la solvibilità di tutti i Soggetti componenti la struttura obbligazionaria, una **prestazione minima** pari al **112%** del premio investito, come descritto più avanti. Con riferimento alla componente derivata, viene di seguito illustrata la composizione del paniere di titoli azionari e la descrizione analitica del processo di rivalutazione della componente derivata stessa.

Il paniere di riferimento di cui sopra è costituito dai seguenti titoli azionari:

TITOLO	SETTORE	MERCATO
Biogen	Farmaceutico	USA
Boeing	Aircraft	USA
BP Amocco	Petrochimico	Gran Bretagna
Caterpillar	Industriale	USA
Credit Suisse	Bancario	Svizzera
Dell	Informatica	USA
Ericsson	Comunicazioni	Svezia
Honda	Auto	Giappone
JP Morgan	Finanziario	USA
Lagardere	Comunicazioni	Francia
LVMH	Alimentare	Francia
Oracle	Informatica	USA
Reuters	Informatica	Gran Bretagna
Sanofi-Synthelabo	Farmaceutico	Francia
Seven Eleven	Alimentare	Giappone
Siemens	Industriale	Germania
Vodafone	Comunicazioni	Gran Bretagna
Volkswagen	Auto	Germania
WalMart	Alimentare	USA
Walt Disney	Media	USA

Il valore unitario di rimborso del titolo strutturato di cui sopra è dato dal suo valore nominale incrementato di un importo pari al risultato di seguito descritto.

Viene riconosciuta una cedola di importo pari al 12% del premio versato più:

a) il 18% del premio versato se nessun titolo che compone il paniere di riferimento su indicato si è deprezzato nel periodo di osservazione (27/12/2002 – 20/12/2005) rispetto allo strike (27/12/2002);

b) 8% del premio versato se si sono deprezzati non più di 2 titoli che compongono il paniere di riferimento su indicato nel periodo di osservazione (27/12/2002 – 20/12/2005)

rispetto allo strike (27/12/2002);

c) 3% del premio versato

se si sono deprezzati non più di 4 titoli che compongono il paniere di riferimento su indicato nel periodo di osservazione (27/12/2002 – 20/12/2005) rispetto allo strike (27/12/2002)

d) 0% del premio versato

se si sono deprezzati almeno 5 titoli che compongono il paniere di riferimento su indicato nel periodo di osservazione (27/12/2002 – 20/12/2005) rispetto allo strike (27/12/2002)

La prestazione così ottenuta verrà liquidata a scadenza e sarà, pertanto, pari al premio versato aumentato del maggior valore fra:

◆ 12% (tasso minimo garantito);

◆ un valore compreso tra 0% e 18% in relazione al numero di titoli che si sono deprezzati nel periodo di osservazione (27/12/2002 – 20/12/2005) rispetto allo strike (27/12/2002)

Se, per esempio, il numero di titoli in paniere che hanno avuto una performance negativa dopo 36 mesi sia pari a 3:

- la cedola a scadenza sarà: $12\% + 3\% = 15\%$
- il capitale liquidato sarà pari al 115% del premio versato.

Alla scadenza dei tre anni si avrà una rivalutazione minima pari al 12%.

Il valore iniziale di ogni singolo titolo azionario è quello rilevato il giorno di decorrenza del contratto (27.12.2002) definito valore strike.

Elementi di turbativa

Qualora, nella mezz'ora che precede la chiusura ordinaria degli scambi di Borsa, in una qualsiasi data di rilevazione in cui sia previsto che il Provider debba procedere alla rilevazione e pubblicazione del Prezzo del paniere ("Data di Rilevazione"), a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichino uno o più dei seguenti eventi (gli "Eventi di Turbativa"):

a) una sospensione o una drastica limitazione degli scambi di un numero rilevante di titoli che sono inclusi nel paniere in tale data; oppure

b) una sospensione o una limitazione degli scambi di contratti "futures" legati ai titoli che sono inclusi nel paniere oppure di contratti di opzione legati ai titoli che sono inclusi nel paniere, verrà utilizzato il Prezzo del titolo a partire dal primo giorno successivo alla cessazione degli Eventi di Turbativa verificatisi. Nel caso in cui si dovesse verificare un Evento di Turbativa in ciascuno dei cinque giorni lavorativi successivi ad

una qualsiasi Data di Rilevazione, tale quinto giorno verrà considerato il giorno utile per la rilevazione dell'Indice nonostante il sussistere degli Eventi di Turbativa e l'Agente di Calcolo determinerà il livello dell'Indice in base alla formula o al metodo di calcolo in uso prima dell'inizio degli Eventi di Turbativa utilizzando i prezzi di mercato (o, in caso di sospensione o di limitazione degli scambi, una stima in buona fede dei prezzi di mercato che avrebbero prevalso in assenza di sospensioni o di limitazioni degli scambi) relativi a tale quinto giorno per ogni titolo incluso a tale data nell'Indice.

Le somme dovute alla scadenza del contratto non vengono garantite dalla Società, essendo legate alla solvibilità dell'Emittente e di tutti i Soggetti componenti la struttura obbligazionaria del titolo di cui al punto 3.2. Tale rischio resta a totale carico del Contraente.

3.1.2 PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO

In caso di premorienza dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto un importo calcolato nel seguente modo:

◆ 102,5% del premio versato per il valore corrente del titolo indicato al successivo punto 3.2, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza inferiore a 65 anni;

◆ 101% del premio versato per il valore corrente del titolo indicato al successivo punto 3.2, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza uguale o superiore a 65 anni ed inferiore a 75;

◆ 100,5% del premio versato per il valore corrente del titolo indicato al successivo punto 3.2, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza uguale o superiore a 75 anni ed inferiore a 85.

Il valore corrente del titolo osservato ai fini del calcolo di cui sopra, sarà determinato con cadenza quindicinale il 15 e la fine di ogni mese e pubblicato su "Il Sole 24 Ore".

Per i decessi, la cui documentazione è stata ricevuta prima del giorno 15 del mese, avrà come valore del titolo quello del giorno 15 del mese; il valore del titolo sarà, invece, quello relativo all'ultimo giorno del mese per i decessi la cui documentazione è stata ricevuta tra il giorno 15 e l'ultimo giorno del mese.

Le somme dovute in caso di morte variano in funzione dell'andamento del titolo strutturato di cui al punto 3.2 e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato.

Le somme dovute non vengono garantite dalla Società, essendo legate alla solvibilità dell'Emittente e di tutti i Soggetti componenti la struttura obbligazionaria del titolo di cui al punto 3.2. I rischi appena descritti restano a totale carico del Contraente.

La Società corrisponderà agli aventi diritto il valore del premio versato, nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga entro il primo mese dalla data di decorrenza del contratto.

3.1.3 PRESTAZIONI IN CASO DI RISCATTO

In caso di prestazione dovuta alla richiesta di riscatto da parte del Contraente, la Società corrisponderà un importo pari al prodotto del premio versato per il valore corrente del titolo indicato al successivo punto 3.2.

Il valore corrente del titolo osservato ai fini del calcolo di cui sopra, sarà quello relativo ai giorni di seguito descritti:

per le richieste di riscatto, la cui documentazione è stata ricevuta prima del giorno 15 del mese, avrà come valore del titolo quello del giorno 15 del mese; il valore del titolo sarà, invece, quello relativo all'ultimo giorno del mese per le richieste di riscatto la cui documentazione è stata ricevuta tra il giorno 15 e l'ultimo giorno del mese.

Le somme dovute in caso di riscatto variano in funzione dell'andamento del titolo strutturato di cui al punto 3.2 e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato.

Per maggiori informazioni relative allo scioglimento del contratto si veda quanto descritto al punto 8 "Modalità di scioglimento del contratto".

3.2 PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Il premio unico versato, al netto della spesa di cui al punto 5, è investito nel titolo strutturato "CREDIT AGRICOLE INDO SUEZ REMIX 2002 - 2005" opportunamente acquistato dalla Società per far fronte agli impegni assunti.

Il predetto titolo, avente una durata di tre anni, è emesso ad un prezzo pari al 95,50% del valore nominale; il titolo è costituito da due componenti:

⇒ una obbligazionaria e una derivata.

Esso è emesso da CREDIT AGRICOLE INDO SUEZ (rating: AA, AA1) (valutazione alla data di edizione della presente Nota Informativa).

Esso ha come Rischio relativo alla componente obbligazionaria: Reuters (rating: AA-, Aa3) 85 Fleet

Street London EC4P United Kingdom, Boeing Capital Corporation (rating: A+, A3) 100 North Riverside Chicago, Illinois 60606-1596 Usa, Telefonica (rating: A/A3) 28 Colle Gran Via Madrid 28013 Spain, Banca di Roma Senior (rating: equivalente ad A per Standard & Poor, A2) Via Marco Minghetti 17 Roma 00187 Italia, Saint Gobain (rating: A/A2) 18 Ave D'Alsace 92096 La Defense 3 Cedex, France (la valutazione dei rating è quella rilevata alla data di edizione della presente Nota Informativa).

L'Agente di Calcolo che procede alla determinazione del valore corrente del titolo strutturato in caso di assenza di quotazione è ICCREA BANCA S.p.A. con Sede in Italia – Via Torino, 146 00184 ROMA.

Il quotidiano sul quale è pubblicato il valore corrente del titolo è "Il Sole 24 Ore". Il valore corrente del titolo sarà determinato con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato su "Il Sole 24 Ore". Inoltre esso potrà essere richiesto alla Società.

1) La **componente obbligazionaria** costituisce il 100,44 del valore nominale (100).

Il rendimento effettivo lordo di questa componente, su base annua ed a capitalizzazione composta è pari a pari al 3,70%.

Il tasso di rendimento nominale annuo è pari al 3,64%.

2) La **componente derivata** è rappresentata:

a) da una opzione che costituisce il 2% del valore nominale del titolo strutturato il quale riconosce a scadenza una cedola determinata secondo le regole di cui al punto 3.1.1.

b) da un derivato di credito di tipo "First to Default" che costituisce il rischio della componente obbligazionaria riferita a un paniere di cinque nomi finanziari; tale derivato ha un valore, di segno opposto rispetto alla precedente componente derivata, pari all'6,94% del valore nominale del titolo strutturato stesso.

Le somme dovute non vengono garantite dalla Società, essendo legate:

1) alla solvibilità dell'Emittente del titolo strutturato descritto sopra;

2) al mancato verificarsi, relativamente alle obbligazioni del paniere dei cosiddetti "Credit Event", quali quelli di seguito descritti nei termini e nelle modalità previste dal 1999 ISDA Credit Derivatives Definitions e dal Regolamento del titolo strutturato, a cui si rimanda per qualsiasi evenienza:

- Bankruptcy (Insolvenza),
- Failure to Pay (Inadempimento)
- Restructuring (Ristrutturazione),

Nel caso si verifichi l'eventualità 2) il rischio di credito della componente obbligazionaria del titolo strutturato ricade sul Contraente. In questo caso avendo implicitamente venduto un derivato di credito "First to Default" su un paniere di cinque titoli obbligazionari di altrettante Società al momento dell'acquisto del bond strutturato, viene riconosciuto al Contraente un premio, scontato all'interno del premio assicurativo pagato.

Detto quanto sopra, nel caso di inadempimento per insolvenza, la Società, non offre alcuna garanzia; il Contraente deve, pertanto, conoscere che l'entità delle prestazioni corrisposte a scadenza potrebbero risultare inferiori a quanto versato.

La redditività della componente derivata è correlata all'andamento dei titoli azionari di cui sopra secondo le modalità specificate al punto 3.1.

Allo scopo di informare il Contraente circa l'andamento passato dei titoli azionari di riferimento vengono riportati i grafici contenenti le rilevazioni dei titoli azionari negli ultimi dieci anni.

L'andamento storico dei prezzi ha il solo scopo di fornire maggiori informazioni al Contraente sulla passata evoluzione dei titoli azionari e non costituisce presupposto per valutazioni in merito alle future evoluzioni degli stessi.

Il titolo non è quotato ed ICCREA BANCA assolve la funzione di Calculation Agent.

Le rilevazioni relative ai titoli azionari costituenti il paniere di riferimento sono due:

- la prima al 27-12-2002 (valore strike)
- e
- la seconda al 20-12-2005

Il Regolamento completo relativo al titolo obbligazionario e allo strumento finanziario derivato acquistati dalla Società è depositato presso la Sede Operativa e Direzione di BCC Vita S.p.A. (la "Società"), situata in Via Caradosso, 18 20123 Milano.

3.3 ESEMPLIFICAZIONI DELL'ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI

3.3.1 ESEMPLIFICAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA PRESTAZIONE A SCADENZA

1) Nell'ipotesi che alla scadenza del contratto, il valore di rimborso del titolo sia pari a 115, in conseguenza di una performance dell'opzione implicita nel titolo strutturato del 15%, il capitale corrisposto è pari a 115 Euro per ogni 100 Euro di premio versato.

2) Nell'ipotesi che alla scadenza del contratto, il valore di rimborso del titolo sia pari a 112, in conseguenza di una performance dell'opzione implicita nel titolo strutturato dello 0%, il capitale corrisposto è pari a 112 Euro per ogni 100 Euro di premio versato.

3) Nell'ipotesi che alla scadenza del contratto, il valore di rimborso del titolo sia pari a 112, in conseguenza di una performance dell'opzione implicita nel titolo strutturato del -10%, il capitale corrisposto è pari a 112 Euro per ogni 100 Euro di premio versato

3.3.2 ESEMPLIFICAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA PRESTAZIONE CASO MORTE

1) Nell'ipotesi che all'epoca del decesso dell'Assicurato (avente un'età alla data di decorrenza del contratto di 41 anni), il valore corrente del titolo sia pari a 105, il capitale corrisposto è pari a 107,625 Euro per ogni 100 Euro di premio versato.

2) Nell'ipotesi che all'epoca del decesso dell'Assicurato (avente un'età avente un'età alla data di decorrenza del contratto di 41 anni), il valore corrente del titolo sia pari a 95, il capitale corrisposto è pari a 97,375 Euro per ogni 100 Euro di premio versato.

3) Nell'ipotesi che all'epoca del decesso dell'Assicurato (avente un'età avente un'età alla data di decorrenza del contratto di 41 anni), il valore corrente del titolo sia pari a 110, il capitale corrisposto è pari a 112,75 Euro per ogni 100 Euro di premio versato

4 OPZIONI ESERCITABILI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Su richiesta del Contraente da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale maturato alla scadenza, può essere convertito in una delle seguenti forme:

a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile a favore di una persona designata finché questa sia in vita (vitaliziato);

oppure

b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente finché il vitaliziato sia in vita;

oppure

c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella del vitaliziato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

5 COSTI

Per la sottoscrizione del presente contratto è previsto un caricamento pari al 4,5% del premio versato, comprensivo anche del costo della prestazione in caso di morte (0,20% del valore nominale), derivante dalla differenza fra il valore nominale del titolo strutturato e il suo prezzo di acquisto alla data di decorrenza del

contratto: 27 dicembre 2002.

Il predetto titolo è emesso ad un prezzo pari al 95,50% del valore nominale

Ciò implica che solo una parte del premio pagato verrà investita per l'acquisto del titolo strutturato a cui sono collegate le prestazioni previste dal contratto.

Si precisa che il costo di cui sopra non incide sulla prestazione a scadenza, in quanto la rivalutazione prevista dal contratto verrà applicata all'intero premio versato (fermo restando il caso di insolvenza da parte dell'Emittente o di uno dei Soggetti componenti la struttura obbligazionaria).

6 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è pari a 3 anni. Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto.

La data di decorrenza è fissata al 27-12-2002.

La data di scadenza è fissata al 27-12-2005.

7 MODALITA' E DURATA DI VERSAMENTO DEI PREMI

A fronte della prestazione offerta dal presente contratto, è dovuto un premio unico di importo minimo pari a Euro 1.000,00 incrementabile a multipli di 100,00 Euro.

Le modalità di pagamento previste dal presente contratto sono quelle indicate nelle Condizioni di Polizza.

8 MODALITA' DI SCIoglimento DEL CONTRATTO

Su richiesta scritta del Contraente, da inoltrare alla Società, il contratto è riscattabile dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza ed il valore di riscatto è determinato in conformità a quanto previsto nel successivo punto.

In tale caso, come per il caso di premorienza dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il contratto si estingue definitivamente.

I pagamenti dovuti a qualsiasi titolo vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle Condizioni di Polizza.

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società.

8.1 VALORE DI RISCATTO

In caso di prestazione dovuta alla richiesta di riscatto da parte del Contraente, la Società corrisponderà un importo pari al prodotto del premio versato per il valore corrente del titolo indicato al punto 3.2.

Il valore corrente del titolo osservato ai fini del calcolo di cui sopra, sarà quello relativo ai giorni di seguito descritti:

per le richieste di riscatto, la cui documentazione è stata ricevuta prima del giorno 15 del mese, avrà come valore del titolo quello del giorno 15 del mese; il valore del titolo sarà, invece, quello relativo all'ultimo giorno del mese per le richieste di riscatto la cui documentazione è stata ricevuta tra il giorno 15 e l'ultimo giorno del mese.

Le somme dovute in caso di riscatto variano in funzione dell'andamento del titolo strutturato di cui al punto 3.2 e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato.

Le somme dovute non vengono garantite dalla Società, essendo legate alla solvibilità dell'Emittente e di tutti i Soggetti componenti la struttura obbligazionaria del titolo di cui al punto 3.2. I rischi appena descritti restano a totale carico del Contraente.

Il valore corrente del titolo di cui sopra sarà pubblicato con cadenza quindicinale su "Il Sole 24 Ore".

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze, generalmente negative che comportano l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società in quanto il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore all'importo di premio versato.

ESEMPLIFICAZIONI DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE

1) Nell'ipotesi che all'epoca della richiesta di riscatto, il valore corrente del titolo sia pari a 105, il capitale corrisposto è pari a 105 Euro, per ogni 100 Euro di premio versato.

2) Nell'ipotesi che all'epoca della richiesta di riscatto, il valore corrente del titolo sia pari a 95, il capitale corrisposto è pari a 95 Euro, per ogni 100,00 Euro di premio versato.

3) Nell'ipotesi che all'epoca della richiesta di riscatto, il valore corrente del titolo sia pari a 110, il capitale corrisposto è pari a 110 Euro, per ogni 100 Euro di premio versato.

Gli esempi di cui sopra hanno lo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione della prestazione.

9 MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata al seguente recapito: BCC Vita S.p.A. Via Caradosso, 18 - 20123 Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente la somma eventualmente da questi corrisposta.

10 INDICAZIONI SUI PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ'

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La documentazione che deve essere presentata per ogni ipotesi di pagamento è indicata nelle Condizioni di Polizza.

11 INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AGLI ASPETTI LEGALI E FISCALI

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Regime fiscali dei premi (*)

I premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

Per i contratti di assicurazione in cui solo parte del premio è destinata alla copertura dei rischi sopraindicati,

la detrazione spetta solo per tale parte di premio.

Regime fiscale delle somme assicurate (*)

Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall'IRPEF.

Le somme corrisposte in caso di scadenza o riscatto:
- se corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società destinata alla copertura dei rischi per i quali è prevista la detrazione), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%;

- la stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati (al netto dell'eventuale componente per le coperture di rischio), al momento della sua eventuale conversione in rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione. Le rate di rendita, limitatamente all'importo derivante dai risultati che maturano dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto d'imposta. I capitali corrisposti a soggetti nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le regole proprie di tale categorie di reddito e sono assoggettati a tassazione ordinaria.

(*) Misure in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa.

12 REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione della Società - Via Caradosso, 18 - 20123 Milano che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma 00187 - Via del Quirinale, 21, quale organo a ciò preposto.

13 LEGISLAZIONE APPLICABILE

Al contratto si applica la Legge italiana.

14 LINGUA UTILIZZABILE

Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi di seguito riportati:

- ◆ Denominazione Sociale
- ◆ Forma giuridica
- ◆ Indirizzo della Sede Legale, Operativa o Direzione Generale.

Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

A richiesta del Contraente, la Società fornirà altresì sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

La Società è comunque a disposizione per comunicare, dietro richiesta scritta da parte del Contraente, indirizzata a BCC Vita S.p.A.: Via Caradosso, 18 – 20123 Milano, i valori pertinenti al presente contratto, nonché il valore di riscatto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DEL TITOLO OBBLIGAZIONARIO

Emittente: CREDIT AGRICOLE INDO SUEZ

Rischio relativo alla componente obbligazionaria:
Reuters, Boeing Capital Corporation, Telefonica, Banca di Roma Senior, Saint Gobain

Data di Regolamento: 27.12.2002

Scadenza: 27.12.2005

Prezzo di rimborso: 100% + BASKET COUPON

Basket Coupon:

Viene riconosciuta una cedola di importo pari al 12% del premio versato più:

a) il 18% del premio versato
se nessun titolo che compone il paniere di riferimento su indicato si è deprezzato nel periodo di osservazione (27/12/2002 - 20/12/2005) rispetto allo strike (27/12/2002);

b) 8% del premio versato
se si sono deprezzati non più di 2 titoli che compongono il paniere di riferimento su indicato nel periodo di osservazione (27/12/2002 - 20/12/2005) rispetto allo strike (27/12/2002);

c) 3% del premio versato
se si sono deprezzati non più di 4 titoli che compongono il paniere di riferimento su indicato nel periodo di osservazione (27/12/2002 - 20/12/2005) rispetto allo strike (27/12/2002);

d) 0% del premio versato
se si sono deprezzati almeno 5 titoli che compongono il paniere di riferimento su indicato nel periodo di osservazione (27/12/2002 - 20/12/2005) rispetto allo strike (27/12/2002)

BCC Vita S.p.A.

CONDIZIONI DI POLIZZA

1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

2 DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale delle somme dovute.

3 BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- il Contraente ed il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del benefici;
- il Contraente sia deceduto;
- il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto l'assenso scritto dei Beneficiari.

4 INFORMAZIONI SUL PREMIO, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto prevede il versamento di un premio unico minimo di 1.000,00 Euro, incrementabile a multipli di 100,00 Euro.

Il contratto si intende perfezionato con la consegna della polizza all'Assicurato contro il pagamento del premio.

La durata del contratto è pari a 3 anni.

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto.

La data di decorrenza è fissata per il 27 dicembre 2002.

La data di scadenza è fissata per il 27 dicembre 2005.

Il contraente, al momento di decorrenza del contratto deve soddisfare i seguenti requisiti:

- ◆ Età contraente alla decorrenza: minimo 18 anni, massimo 85 anni;
- ◆ Età massima assicurabile: 85 anni.

Le modalità accettate dalla Società per il pagamento dei premi pattuiti è la seguente:

Versamento del premio presso la Banca del Contraente, ponendo in essere una "Autorizzazione di addebito in conto" (RID) che implica l'addebito automatico, del premio di assicurazione, sul conto corrente. Il contraente ha la facoltà di modificare la banca o il conto corrente di appoggio.

L'assicurazione entra in vigore, e pertanto ha decorrenza, a condizione che sia stato pagato il premio unico:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso: ovvero
- alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.

5 PRESTAZIONI

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato, alla scadenza contrattuale (27.12.2005) sarà liquidato un capitale il cui importo si determina sulla base del valore di rimborso del titolo strutturato di seguito descritto alla sua scadenza, che dà diritto ad una rivalutazione minima del 12% del premio unico versato (garantito dalla componente obbligazionaria), più, eventualmente, una ulteriore rivalutazione proveniente dalla componente derivata in relazione all'andamento del paniere di titoli durante la vita contrattuale.

Più in particolare, viene prevista, fermo restando il rimborso dell'obbligazione da parte dell'Emittente e la solvibilità di tutti i Soggetti componenti la struttura obbligazionaria, una **prestazione minima pari al 112%** del premio investito, come descritto più avanti. Con riferimento alla componente derivata, viene di seguito illustrata la composizione del paniere di titoli azionari e la descrizione analitica del processo di rivalutazione della componente derivata stessa.

Il paniere di riferimento di cui sopra è costituito dai seguenti titoli azionari:

TITOLO	SETTORE	MERCATO
Biogen	Farmaceutico	USA
Boeing	Aircraft	USA
BP Amocco	Petrochimico	Gran Bretagna
Caterpillar	Industriale	USA
Credit Suisse	Bancario	Svizzera
Dell	Informatica	USA
Ericsson	Comunicazioni	Svezia
Honda	Auto	Giappone
JP Morgan	Finanziario	USA
Lagardere	Comunicazioni	Francia
LVMH	Alimentare	Francia
Oracle	Informatica	USA
Reuters	Informatica	Gran Bretagna
Sanofi-Synthelabo	Farmaceutico	Francia
Seven Eleven	Alimentare	Giappone
Siemens	Industriale	Germania
Vodafone	Comunicazioni	Gran Bretagna
Volkswagen	Auto	Germania
WalMart	Alimentare	USA
Walt Disney	Media	USA

Il valore unitario di rimborso del titolo strutturato di cui sopra è dato dal suo valore nominale incrementato di un importo pari al risultato di seguito descritto.

Viene riconosciuta una cedola di importo pari al 12% del premio versato più:

a) il 18% del premio versato se nessun titolo che compone il paniere di riferimento suindicato si è deprezzato nel periodo di osservazione (27/12/2002 – 20/12/2005) rispetto allo strike (27/12/2002);

b) 8% del premio versato se si sono deprezzati non più di 2 titoli che compongono il paniere di riferimento su indicato nel periodo di osservazione (27/12/2002 – 20/12/2005) rispetto allo strike (27/12/2002);

c) 3% del premio versato se si sono deprezzati non più di 4 titoli che compongono il paniere di riferimento su indicato nel periodo di osservazione (27/12/2002 – 20/12/2005) rispetto allo strike (27/12/2002)

d) 0% del premio versato se si sono deprezzati almeno 5 titoli che compongono il paniere di riferimento su indicato nel periodo di osservazione (27/12/2002 – 20/12/2005) rispetto allo strike (27/12/2002)

La prestazione così ottenuta verrà liquidata a scadenza e sarà, pertanto, pari al premio versato aumentato del maggior valore fra:

- ◆ 12% (tasso minimo garantito);
- ◆ un valore compreso tra 0% e 18% in relazione al numero di titoli che si sono deprezzati nel periodo di osservazione (27/12/2002 – 20/12/2005) rispetto allo strike (27/12/2002)

Se, per esempio, il numero di titoli in paniere che hanno avuto una performance negativa dopo 36 mesi sia pari a 3:

- ◆ la cedola a scadenza sarà: 12% + 3% = 15%
- ◆ il capitale liquidato sarà pari al 115% del premio versato.

Alla scadenza dei tre anni si avrà una rivalutazione minima pari al 12%.

Il valore iniziale di ogni singolo titolo azionario è quello rilevato il giorno di decorrenza del contratto (27.12.2002) definito valore strike.

6 CARATTERISTICHE DEL TITOLO CUI SONO LEGATE LE PRESTAZIONI

Il premio unico versato, al netto della spesa di cui all'articolo 10, è investito nel titolo strutturato "CREDIT AGRICOLE INDO SUEZ REMIX 2002-2005" opportunamente acquistato dalla Società per far fronte agli impegni assunti.

Il predetto titolo, avente una durata di tre anni, è emesso ad un prezzo pari al 95,50% del valore nominale; il titolo è costituito da due componenti:

⇒ una obbligazionaria e una derivata.

Esso è emesso da CREDIT AGRICOLE INDO SUEZ (rating:AA,AA1) (valutazione alla data di edizione delle presenti Condizioni).

Esso ha come Rischio relativo alla componente obbligazionaria: Reuters (rating:AA-,Aa3) 85 Fleet Street London EC4P United Kingdom, Boeing Capital Corporation (rating: A+, A3) 100 North Riverside Chicago, Illinois 60606-1596 Usa, Telefonica (rating:A/A3) 28 Colle Gran Via Madrid 28013 Spain, Banca di Roma Senior (rating: equivalente ad A per Standard & Poor,A2) Via Marco Minghetti 17 Roma 00187 Italia, Saint Gobain (rating: A/A2) 18 Ave D'Alsace 92096 La Defense 3 Cedex, France (la valutazione dei rating è quella rilevata alla data di edizione delle presenti Condizioni).

L'Agente di Calcolo che procede alla determinazione del valore corrente del titolo strutturato in caso di assenza di quotazione è ICCREA BANCA S.p.A. con Sede in Italia – Via Torino, 146 00184 ROMA.

Il quotidiano sul quale è pubblicato il valore corrente

del titolo è “Il Sole 24 Ore”. Il valore corrente del titolo sarà determinato con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”. Inoltre esso potrà essere richiesto alla Società.

1) La componente obbligazionaria costituisce il 100,44 del valore nominale (100).

Il rendimento effettivo lordo di questa componente, su base annua ed a capitalizzazione composta è pari a pari al 3,70%.

Il tasso di rendimento nominale annuo è pari al 3,64%.

2) La componente derivata è rappresentata:

a) da una opzione che costituisce il 2% del valore nominale del titolo strutturato il quale riconosce a scadenza una cedola determinata secondo le regole di cui all'articolo 5.

b) da un derivato di credito di tipo “First to Default che costituisce il rischio della componente obbligazionaria riferita a un paniere di cinque nomi finanziari; tale derivato ha un valore, di segno opposto rispetto alla precedente componente derivata, pari all'6,94% del valore nominale del titolo strutturato stesso.

Le somme dovute non vengono garantite dalla Società, essendo legate:

□ 1) alla solvibilità dell'Emittente del titolo strutturato descritto sopra;

□ 2) al mancato verificarsi, relativamente alle obbligazioni del paniere dei cosiddetti “Credit Event”, quali quelli di seguito descritti nei termini e nelle modalità previste dal 1999 ISDA Credit Derivatives Definitions e dal Regolamento del titolo strutturato, a cui si rimanda per qualsiasi evenienza:

- Bankruptcy (Insolvenza),
- Failure to Pay (Inadempimento)
- Restructuring (Ristrutturazione),

Nel caso si verifichi l'eventualità 2) il rischio di credito della componente obbligazionaria del titolo strutturato ricade sul Contraente. In questo caso avendo implicitamente venduto un derivato di credito “First to Default” su un paniere di cinque titoli obbligazionari di altrettante Società al momento dell'acquisto del bond strutturato, viene riconosciuto al Contraente un premio, scontato all'interno del premio assicurativo pagato.

Detto quanto sopra, nel caso di inadempimento per insolvenza, la Società, non offre alcuna garanzia; il Contraente deve, pertanto, conoscere che l'entità delle prestazioni corrisposte a scadenza potrebbero risultare inferiori a quanto versato.

La redditività della componente derivata è correlata

all'andamento dei titoli azionari di cui sopra secondo le modalità specificate all'articolo 5.

Allo scopo di informare il Contraente circa l'andamento passato dei titoli azionari di riferimento vengono riportati i grafici contenenti le rilevazioni dei titoli azionari negli ultimi dieci anni.

L'andamento storico dei prezzi ha il solo scopo di fornire maggiori informazioni al Contraente sulla passata evoluzione dei titoli azionari e non costituisce presupposto per valutazioni in merito alle future evoluzioni degli stessi.

Il titolo non è quotato ed ICCREA BANCA assolve la funzione di Calculation Agent.

Le rilevazioni relative ai titoli azionari costituenti il paniere di riferimento sono due:

- ◆ la prima al 27-12-2002 (valore strike)
e
- ◆ la seconda al 20-12-2005

Il Regolamento completo relativo al titolo obbligazionario e allo strumento finanziario derivato acquistati dalla Società è depositato presso la Sede Operativa e Direzione di BCC Vita S.p.A. (la “Società”), situata in Via Caradosso, 18 20123 Milano.

7 RISCATTO

Su richiesta scritta del Contraente, da inoltrare alla Società, il contratto è riscattabile dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza ed il valore di riscatto è determinato in conformità a quanto previsto nel seguito.

In tale caso, come per il caso di premorienza dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il contratto si estingue definitivamente.

I pagamenti dovuti a qualsiasi titolo vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle presenti Condizioni di Polizza.

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società.

In caso di prestazione dovuta alla richiesta di riscatto da parte del Contraente, la Società corrisponderà un importo pari al prodotto del premio versato per il valore corrente del titolo indicato all'articolo 6.

Il valore corrente del titolo osservato ai fini del calcolo di cui sopra, sarà quello relativo ai giorni di seguito descritti:

per le richieste di riscatto, la cui documentazione è stata ricevuta prima del giorno 15 del mese, avrà come valore del titolo quello del giorno 15 del mese; il valore del titolo sarà, invece, quello relativo all'ultimo giorno del mese per le richieste di riscatto la cui documentazione è stata ricevuta tra il giorno 15 e l'ultimo giorno del mese.

Le somme dovute in caso di riscatto variano in funzione dell'andamento del titolo strutturato di cui all'articolo 6 e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato.

Le somme dovute non vengono garantite dalla Società, essendo legate alla solvibilità dell'Emittente e di tutti i Soggetti componenti la struttura obbligazionaria del titolo di cui all'articolo 6. I rischi appena descritti restano a totale carico del Contraente.

Il valore corrente del titolo di cui sopra sarà pubblicato con cadenza quindicinale su "Il Sole 24 Ore".

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze, generalmente negative che comportano l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società in quanto il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore all'importo di premio versato.

8 PRESTAZIONI IN CASO DI PREMORIEZZA

In caso di premorienza dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto un importo calcolato nel seguente modo:

- ◆ 102,5% del premio versato per il valore corrente del titolo indicato all'articolo 6, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza inferiore a 65 anni;
- ◆ 101% del premio versato per il valore corrente del titolo indicato all'articolo 6, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza uguale o superiore a 65 anni ed inferiore a 75;
- ◆ 100,5% del premio versato per il valore corrente del titolo indicato all'articolo 6, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza uguale o superiore a 75 anni ed inferiore a 85.

Il valore corrente del titolo osservato ai fini del calcolo di cui sopra, sarà determinato con cadenza quindicinale il 15 e la fine di ogni mese e pubblicato su

"Il Sole 24 Ore".

Per i decessi, la cui documentazione è stata ricevuta prima del giorno 15 del mese, avrà come valore del titolo quello del giorno 15 del mese; il valore del titolo sarà, invece, quello relativo all'ultimo giorno del mese per i decessi la cui documentazione è stata ricevuta tra il giorno 15 e l'ultimo giorno del mese.

Le somme dovute in caso di morte variano in funzione dell'andamento del titolo strutturato di cui all'articolo 6 e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato.

Le somme dovute non vengono garantite dalla Società, essendo legate alla solvibilità dell'Emittente e di tutti i Soggetti componenti la struttura obbligazionaria del titolo di cui all'articolo 6. I rischi appena descritti restano a totale carico del Contraente.

La Società corrisponderà agli aventi diritto il valore del premio versato, nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga entro il primo mese dalla data di decorrenza del contratto.

9 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata al seguente recapito: **BCC Vita S.p.A. Via Caradosso, 18 - 20123 Milano.**

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente la somma eventualmente da questi corrisposta.

10 COSTI

Per la sottoscrizione del presente contratto è previsto un caricamento sul premio versato, comprensivo anche del costo della prestazione in caso di morte (0,20% del valore nominale) pari al 4,5%, derivante dalla differenza fra il valore nominale del titolo strutturato e il suo prezzo di acquisto alla data di decorrenza del contratto: 27 dicembre 2002.

Il predetto titolo è emesso ad un prezzo pari al 95,50% del valore nominale.

Ciò implica che solo una parte del premio pagato

verrà investita per l'acquisto del titolo strutturato a cui sono collegate le prestazioni previste dal contratto.

Si precisa che il costo di cui sopra non incide sulla prestazione a scadenza, in quanto la rivalutazione prevista dal contratto verrà applicata all'intero premio versato (fermo restando il caso di insolvenza da parte dell'Emittente o di uno dei Soggetti componenti la struttura obbligazionaria).

11 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

In particolare, per riscuotere le somme dovute:

- ◆ In caso di recesso il Contraente deve inviare alla Società:
 - la richiesta di recesso firmata dal Contraente;
 - l'originale di polizza;
 - le eventuali appendici.
- ◆ A scadenza, l'avente diritto, deve inviare alla Società:
 - la richiesta di pagamento per scadenza firmata dal Contraente;
 - l'originale di polizza;
 - le eventuali appendici;
- ◆ In caso di riscatto il Contraente deve inviare alla Società:
 - richiesta di riscatto firmata dal Contraente;
 - l'originale di polizza;
 - le eventuali appendici;
- ◆ In caso di premorienza dell'Assicurato i Beneficiari devono inviare alla Società:
 - la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari;
 - l'originale di polizza;
 - le eventuali appendici;
 - il certificato di morte dell'Assicurato;
 - l'atto di notorietà da cui risulti l'esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica dello stesso;
 - il decreto del Giudice Tutelare nel caso in cui tra i beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci;
- ◆ Per ogni beneficiario: la copia di un documento identificativo e il codice fiscale.

In alcuni casi particolari la Società potrà richiedere ulteriore documentazione.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

La Società, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione su indicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa ovvero dalla data di ricevimento presso l'Agenzia/Banca cui è appoggiata la polizza, se anteriore.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, indicata nelle presenti Condizioni. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia/Banca cui è appoggiata la polizza.

12 TASSE ED IMPOSTE

Le tasse ed imposte, presenti e future, dovute sui premi, sui pagamenti effettuati dalla Società ed in genere sugli atti dipendenti dal contratto, sono a carico dell'Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto.

13 OPZIONI

Su richiesta del Contraente da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale maturato alla scadenza stessa può essere convertito in una delle seguenti forme:

a) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile a favore di una persona designata finché questa sia in vita (vitaliziato);

oppure

b) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente, finché il vitaliziato sia in vita;

oppure

c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella del vitaliziato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua non può essere riscattata durante il periodo di godimento e viene rivalutata, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto.

Le condizioni di rivalutazione della rendita vitalizia annua di opzione, i coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione e le altre condizioni che regolamentano tali prestazioni di opzione saranno comunicate dalla Società, a richiesta del Contraente, al momento dell'esercizio dell'opzione.

14 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite, dandone comunicazione scritta alla Società la quale ne farà annotazione sul contratto.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

15 PRESTITI

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti per tutta la sua durata.

16 PRESCRIZIONE

Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. E' importante non dimenticarsi dell'esistenza

della polizza ed esigere le prestazioni assicurate nei termini di Legge.

L'articolo 2952 del Codice Civile dispone, infatti, che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato ecc.).

17 FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie relative al presente contratto è competente il Foro in cui il Consumatore ha la propria residenza o domicilio.

18 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle Condizioni di polizza valgono le disposizioni di Legge.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 31-12-1996 N. 675

Ai sensi dell'articolo 10 della Legge 31 12 1996 n. 675 (di seguito denominata Legge) ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

Art. 1 - FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte di BCC VITA S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativi, a cui BCC VITA S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento, da parte di BCC VITA S.p.A. delle finalità di informazione e promozione commerciale nei prodotti assicurativi di BCC VITA S.p.A. stessa.

Art. 2 - MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- c) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'articolo 1, comma 2, lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità /confidenzialità, integrità, tutela;

- d) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- e) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9 e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

Art. 3 - CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- f) obbligatorio in base a Legge, Regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio);
- g) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione di sinistri;
- h) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

Art. 4 - RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto dell'interessati di conferire i dati personali:

- i) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;
- j) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso

Art. 5 - COMUNICAZIONE DEI DATI

- k) I dati personali possono essere comunicati – per finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, amministrativi, di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Ufficio Italiano Cambi);
- l) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- m) i dati personali possono essere comunicati a società terze per le finalità di cui al punto 1, lett. b).

Art. 6 - DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

Art. 7 - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

Art. 8 - DIRITTI DELL'INTERESSATO


L'articolo 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Art. 9 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO


Titolare del trattamento è BCCVITA S.p.A., responsabile del trattamento è il Dott. Stefano Milani, Direttore Generale di BCCVITA. L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett c), può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a BCCVITA.

GRAFICI

BIOGEN




BOEING




BP AMOCO




CATERPILLAR




CREDIT SUISSE




DELL



ERICSSON



HONDA




JP MORGAN




LAGARDERE



LVMH



ORACLE




REUTERS




SANOFI - SYNTHELABO




SEVEN ELEVEN




SIEMENS




VODAFONE



VOLKSWAGEN



WALMART



WALT DISNEY



L'ANDAMENTO PASSATO DEI TITOLI AZIONARI NON COSTITUISCE PRESUPPOSTO PER VALUTARNE LA FUTURA EVOLUZIONE



BCC Vita SpA Compagnia di assicurazioni vita del Credito Cooperativo

Capitale € 16.000.000,00 int. vers.

Registro Imprese Roma REA n. 995376

Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29-05-2002

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7-06-2002

Codice fiscale e Partita Iva 06868981009

Sede legale Via Massimo D'Azeglio, 33 00184 Roma

Sede operativa e Direzione Generale Via Caradosso, 18 20123 Milano

Telefono (+39) 024662.75 Telefax (+39) 0243061.396



Direzione Generale
via Caradosso, 18 - 20123 Milano
telefono 02 466275 - fax 02 43061396
www.bccvita.bcc.it
e-mail: info@bccvita.bcc.it

